



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTI gli articoli 18, 69, 70, 727 e 830 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTA la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 (SAR Convention '79), come successivamente emendata;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 recante il: *“Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979”*, con particolare riferimento all'articolo 2, che individua nell'allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione, l'Autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della suddetta Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 25 novembre 1996, con il quale, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 662/94, è stato approvato il Piano nazionale per la ricerca ed il salvataggio in mare;

VISTE le Risoluzioni del Comitato per la Sicurezza Marittima (Maritime Safety Committee) dell'Organizzazione Marittima Internazionale (International Maritime Organization) IMO MSC 70 (69) del 18/05/1998, IMO MSC 155 (78) e IMO MSC 167 (78) entrambe del 20 maggio 2004, che hanno apportato emendamenti alla suddetta Convenzione SAR di Amburgo '79, ed approvato *“Le linee guida per il trattamento delle persone soccorse in mare”*;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, con particolare riferimento ai casi in cui le operazioni di ricerca e soccorso in mare possano riguardare persone cui si applica tale disciplina;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli da 41 a 43;

RAVVISATA la necessità di aggiornare e adeguare il predetto Piano nazionale per la ricerca e salvataggio in mare e le relative procedure alla luce degli emendamenti alla Convenzione SAR Amburgo '79 e delle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, approvati dalle Risoluzioni IMO MSC in premessa citate;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Decreta

Art. 1

(Oggetto)

In attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 662, è approvato il "Piano nazionale per la ricerca ed il salvataggio in mare, edizione 2020", allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Tale Piano sostituisce il "Piano nazionale per la ricerca ed il salvataggio in mare, edizione 1996", approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 25 novembre 1996.

Art. 2

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma,

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Paola De Micheli